

Sisma 2016



**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016**

**DISCIPLINARE TECNICO del
CONTRATTO DI SERVIZIO**

Sommario

Capitolo 1. Premessa e quadro normativo di riferimento	3
1.1. I Decreti del Presidente della Giunta Regionale.....	7
1.2. La Circolare del Dip.to Protezione Civile 11/09/2016.....	9
1.3. L'articolo 28 del D.L. n. 189/2016	12
Capitolo 2. Oggetto, ambito di applicazione e finalità	15
Capitolo 3. I soggetti coinvolti nella gestione delle macerie	16
Capitolo 4. Le fasi della gestione delle macerie	18
5.1. I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): requisiti minimi.....	20
5.2. I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): ulteriori requisiti.....	21
5.3. Struttura del sito	23
5.4. Modalità e tipologie di conferimento	25
5.5. Attività di gestione	27
5.6. Fasi di lavoro	30
5.7. La gestione dell'amianto	32
5.8. La gestione delle macerie d'interesse MiBACT	34
5.9. Reimpiego dei materiali selezionati e recuperati	37
5.10. Procedure di sicurezza	38
5.11. Gestione dei valori eventualmente ritrovati	40
5.12. Rendicontazione	41
Allegato 1 Modulistica	52
Allegato 2: SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO	55
Allegato 3: Patto di integrità	71

Capitolo 1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dovuto agli eventi sismici del 24 agosto 2016, eventi che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

A seguito degli eccezionali eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 si è provveduto ad estendere lo stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016.

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (nel seguito OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 sono stati definiti e disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 e, per assicurare il coordinamento di tali interventi da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato un modello organizzativo e gestionale, nell'ambito del quale i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono identificati come SOGGETTI ATTUATORI.

I SOGGETTI ATTUATORI, nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

L'articolo 5 l'OCDPC n. 388/2016 elenca le DEROGHE alle disposizioni normative vigenti, a cui, i SOGGETTI ATTUATORI per la realizzazione degli interventi e delle attività sopra elencate, possono ricorrere, sulla base di apposita motivazione e fermo restando il rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Tra le deroghe elencate dal succitato articolo 5 ricordiamo le seguenti:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Con OCDPC n. 389 del 28 agosto 2016, all'articolo 2, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati si è stabilito, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 388/2016, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento potranno essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accordano preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'ARPA territorialmente competenti. La medesima ordinanza, all'articolo 3, statuisce che gli interventi e le attività di cui all'art. 1 della OCDPC n. 388/2016 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'articolo 3 della OCDPC n. 391 del 1 settembre 2016 reca le prime disposizioni relative alla raccolta e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici conseguente agli eventi sismici nonché di quello derivante dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi; tali materiali sono classificati, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

Il medesimo articolo 3 della OCDPC n. 391/2016 stabilisce che il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Le semplificazioni disposte ai fini della raccolta e del trasporto delle macerie di cui al comma 1 del già citato articolo 3 non si applicano alle lastre e/o al materiale da coibentazione contenenti amianto, che siano individuabili nei luoghi di crollo o demolizione; tali materiali dovranno essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal DM 6 settembre 1994.

Infine, il comma 7 dell'art. 3, identifica le Regioni interessate dagli eventi sismici, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza, quali soggetti responsabili dell'attuazione delle misure di cui al medesimo articolo, anche avvalendosi dei Comuni.

L'OCDPC n. 393 del 13 settembre 2016, all'articolo 6, stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali.

Con OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016, articoli 11 e 12, sono state fornite ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare l'articolo 11 disciplina la casistica in cui si rinvenga nelle macerie, tramite semplice ispezione visiva, amianto; in tali casi dovrà procedersi alla perimetrazione dei

volumi di macerie in cui si sia rinvenuto amianto e dovrà essere chiamata una ditta specializzata nella sua rimozione. La ditta dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dalla rimozione in sicurezza dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.

Il medesimo articolo prevede che ISPRA, ARPAM e ASUR territorialmente competenti forniscano il loro supporto tecnico-scientifico.

L'articolo 12, comma 1, della OCDPC n. 394/2016 individua il Comune di origine dei materiali stessi quale produttore, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede la possibilità di allestire, nei siti di deposito temporaneo delle macerie, anche apposite aree, separate e appositamente approntate, per il deposito dell'amianto preventivamente individuato e separato in fase di raccolta.

Infine, il comma 4, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie prevede la possibilità di autorizzare in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Con OCDPC n. 399 del 10 ottobre 2016, articolo 5, si è stabilito che le REGIONI, in qualità di SOGGETTI ATTUATORI, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della OCDPC n. 388/2016, ai fini di provvedere alle attività di raccolta e trasporto delle macerie e di assicurare l'allestimento e la gestione dei depositi temporanei delle stesse, possono avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 394/2016.

1.1. I Decreti del Presidente della Giunta Regionale

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.98/PRES del 26/08/2016 sono state fornite disposizioni organizzative volte a consentire la piena attuazione delle attività connesse al soccorso della popolazione della Regione Marche colpita dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016; il suddetto decreto dispone, tra l'altro, che:

- il Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile ponga in essere tutte le attività indispensabili al regolare svolgimento dei soccorsi, nonché, per garantire la possibilità di fronteggiare possibili future emergenze e di quelle relative al reintegro con procedure di urgenza dei materiali inviati;
- i dirigenti delle strutture regionali collaborino con il Dipartimento stesso per consentire la migliore attuazione di tutte le attività necessarie.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.106/PRES del 12/09/2016, per assicurare l'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016, è stata disposta la delega delle funzioni del Presidente (individuato come SOGGETTO ATTUATORE) a favore del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1/PRES del 13/01/2017 *"Eccezionali eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche."*, considerata l'istituzione nell'ambito dell'assetto organizzativo regionale del Servizio Protezione Civile¹, è stato individuato nel Dirigente² del suddetto Servizio il soggetto delegato a svolgere le funzioni di SOGGETTO ATTUATORE.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1/PRES/2017 stabilisce che il soggetto delegato provvederà ad assumere tutti i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni di che trattasi, avvalendosi di schemi organizzativi fissati con Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2016, n. 1012, e dalle successive DGR 1225 del 13/10/2016 e 1492 del 28/11/2016.

Per quanto di nostro interesse, appare utile evidenziare che la DGR n. 1492/2016³ individua le strutture organizzative a cui sono attribuite specifiche attività connesse alla realizzazione degli

¹ Deliberazione di Giunta Regionale dicembre 2016, n. 1536

² a cui è stato assegnato l'incarico dal 9 gennaio 2017 con Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1665

³ Recante *"Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti agli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016"*

interventi di emergenza, con funzioni di supporto al Servizio Protezione Civile e, per l'attuazione delle disposizioni in materia di raccolta e trasporto delle macerie, stabilisce che le suddette funzioni di supporto sono svolte dalla P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e dalla P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale.

1.2. La Circolare del Dip.to Protezione Civile 11/09/2016

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 dell'OCPDC n. 391/2016.

La Circolare definisce, innanzitutto, l'ambito di applicazione: si tratta dei *“materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi”*.

I suddetti materiali, in deroga all'articolo 184 del D.lgs. n. 152/06, sono classificati come RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI con CER 20.03.99⁴, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008⁵; ciò avviene in considerazione dell'elevata eterogeneità delle macerie derivanti da una sisma (costituiti non solo da inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici) e dalla conseguente impossibilità di attribuire un codice con possa identificarle con certezza.

In deroga all'articolo 183, c. 1, lettera bb)⁶ del D.lgs. n. 152/06, il Deposito Temporaneo può essere individuato, sulla base del PRINCIPIO di PROSSIMITÀ, nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

⁴ rifiuti urbani non specificati altrimenti

⁵ Recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*

⁶ bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

Non sono invece assoggettati alla disciplina di cui all'ODCPC n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Ove possibile, in condizioni di sicurezza:

- dovrà essere eseguita una raccolta selettiva dei materiali in questione sul luogo di produzione;
- i rifiuti dovranno essere raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolarne l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

L'individuazione dei SITI di DEPOSITO TEMPORANEO è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, OPPORTUNO che tali SITI:

- si trovino in AREE PIANEGGIANTI MOLTO PROSSIME alle zone di operazione;
- siano individuati in zone NON SOGGETTE A RISCHIO IDRAULICO o IDROGEOLOGICO;
- siano adeguatamente SEGNALATI e DELIMITATI;
- siano dotati di PESA MOBILE al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso;
- siano ORGANIZZATI al fine di GARANTIRE l'UNIVOCA ATTRIBUZIONE delle macerie al luogo di raccolta, anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e della rendicontazione.

Le operazioni di RACCOLTA e TRASPORTO delle macerie possono essere svolte dall'Ente che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che OPERANO in DEROGA agli articoli 188 ter⁷, 190⁸, 193⁹ e 212¹⁰ del D.lgs. n. 152/06.

Solo qualora si verificano situazioni di estrema urgenza e si fosse impossibilitati a far eseguire le operazioni di raccolta e trasporto dai soggetti sopra indicati, è consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, c. 2,¹¹ dell'ODCPC n. 388/2016.

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

⁷ Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)I

⁸ Registri di carico e scarico

⁹ Trasporto dei rifiuti

¹⁰ Albo nazionale gestori ambientali

¹¹ Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. A tal fine, il limite di cui al comma 1

Il soggetto incaricato della raccolta e del trasporto organizza i flussi di tali operazioni verso gli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta e una valutazione preliminare.

La Circolare, infine, ribadisce che:

- non sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi con CER 20.03.99 le lastre o i materiali da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui al DM 6 settembre 1994;
- non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00.

1.3. L'articolo 28 del D.L. n. 189/2016

Il D.L. n. 189/2016 reca "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; esso, all'articolo 28, comma 1, relativamente alla gestione delle macerie, fa salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della OCDPC n. 391/2016, agli articoli 11 e 12 dell'OCDPC n. 394/2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Al comma 2 prevede la predisposizione e approvazione da parte del Commissario straordinario del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione, piano di cui, il comma 3, definisce le finalità (cfr. pf 1.4.).

Al comma 4 stabilisce che, in deroga all'art. 184 del D.lgs. n. 152/06, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi (nel seguito indicati anche come macerie), sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Il medesimo comma 4 ribadisce che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei suddetti materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/06.

Al comma 5 evidenzia che non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati e, quindi, le modalità di selezione, separazione e conservazione di tali materiali.

Al comma 6 statuisce che la raccolta e il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o a cura dei Comuni territorialmente competenti o a cura delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive e il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Il comma 7 stabilisce che:

- Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'OCDPC n. 391/2016, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi;
- Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti;
- Qualora necessario, il Commissario straordinario autorizza l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.
- Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi di macerie raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
- I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie devono darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

Il comma 8 dell'art. 28 del D.L. n. 189 come convertito in legge, stabilisce che i gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 11 stabilisce che ai materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto è attribuito il codice CER 17.06.05* e non possono essere movimentati. Essi devono essere preventivamente e adeguatamente perimetrati mediante uso di nastro segnaletico e l'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora l'amianto venga rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale cernita e separazione di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento. I siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

L'ARPAM e l'ASUR territorialmente competente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28.

Capitolo 2. Oggetto, ambito di applicazione e finalità

Il presente Disciplinare SI APPLICA ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazione, dalla L. 229/2016, nonché ai materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi. Tali materiali vengono definiti MACERIE PUBBLICHE.

Il presente Disciplinare NON SI APPLICA ai materiali derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato. Indicheremo questo secondo tipo di materiali come MACERIE PRIVATE.

Il presente Disciplinare si applica, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1 del D.L. 189/2016, come convertito in legge, nei territori dei Comuni della Regione Marche interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati negli allegati 1 e 2 del succitato Decreto.

Il presente Disciplinare, in analogia a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 28 del D.L. n. 189/2016 convertito in legge, persegue le seguenti finalità:

- a) Fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) Individuare, definire e coordinare il complesso delle attività da mettere in atto per accelerare la raccolta delle macerie e definire le relative competenze;
- c) Assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) Limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione;
- e) Fornire indicazioni/linee guida per operare, laddove possibile in condizioni di sicurezza, interventi di demolizione selettiva;
- f) Individuare modalità e risorse da impiegare

Capitolo 3. I soggetti coinvolti nella gestione delle macerie

In premessa, appare utile ribadire che:

- I SOGGETTI ATTUATORI individuati dalle norme speciali vigenti in regime emergenziale sono i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
- Con Decreto del presidente della Regione Marche n. 1/PRES del 13/01/2017 il Dirigente della Protezione Civile della Regione Marche è stato delegato alle funzioni di Soggetto attuatore,
- La DGR n. 1492/2016 la P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e dalla P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale della Regione Marche quali strutture organizzative, con funzioni di supporto al Servizio Protezione Civile per l'attuazione delle disposizioni in materia di raccolta e trasporto delle macerie.

Ciò detto, di seguito, si elencano, con precipuo riferimento all'articolo 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, i SOGGETTI coinvolti nella gestione delle MACERIE PUBBLICHE e i relativi compiti e funzioni:

- I COMUNI, individuati come PRODUTTORI¹², ai quali viene attribuito il compito di:
 - Disporre le demolizioni degli edifici pericolanti (ex c. 4),
 - Raccogliere le comunicazioni dei titolari di attività, che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza, che potrebbero essere frammiste alle macerie (ex c. 7),
- Le AZIENDE che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui compete la raccolta e il trasporto delle macerie pubbliche, e la gestione dei Siti di Deposito Temporaneo (SDT), (ex cc. 6 e 8);
- ARPAM, che:
 - Raccoglie, con la Regione, le comunicazioni ricevute del gestore dei servizi di raccolta (ex c. 9),
 - Assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28 (ex c. 12);
- ASUR, che
 - Nei casi in cui si rinvenga amianto tra le macerie, riceve il Piano di Lavoro di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 81/2008 e lo valuta entro 24 ore dalla ricezione (ex c. 11),
 - Individua un nucleo di operatori esperti, che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per gli aspetti di competenza (ex c. 11),

¹² Vedi art. 12, c. 1, della OCDPC n. 394/2016

- Assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28 (ex c. 12);
- Il MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITÀ CULTURALI e del TURISMO (Segretariato Regionale), che
 - Fornisce disposizioni in merito all'individuazione, alla selezione, separazione e al luogo di destinazione dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché i beni e gli effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati (ex c. 5),
 - Assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28, per quanto di competenza (ex c. 12).

È necessario evidenziare, inoltre, che:

- l'OCDPC n. 393 del 13 settembre 2016, all'articolo 6, stabilisce che il CORPO NAZIONALE dei VIGILI DEL FUOCO provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali;
- il comma 4 dell'articolo 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, prevede le demolizioni degli edifici pericolanti possano essere disposte anche da altri soggetti competenti;
- il comma 6 del medesimo articolo 28, ai fini della raccolta e trasporto delle macerie (e, in combinato disposto con il comma 8, anche la gestione dei SDT) chiama in causa anche altre pubbliche amministrazioni "a diverso titolo coinvolte", nel caso in cui non se ne occupino le aziende, che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ovvero i Comuni interessati.

Capitolo 4. Le fasi della gestione delle macerie

Considerate le finalità del presente Disciplinare, di seguito vengono fornite indicazioni operative relative a ciascuna fase della gestione delle MACERIE di cui al comma 4 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, come convertito in legge.

Il GESTORE individua tra i suoi dipendenti, per ogni comune/località, il referente tecnico dei Sindaci dei Comuni.

Il Sindaco indica, sulla base delle priorità e di esigenze specifiche, le macerie da raccogliere, mediante provvedimenti. L'organizzazione dei flussi di raccolta e trasporto agli impianti, è effettuata sulla base di verifiche di accessibilità delle aree dove svolgere la raccolta e la preliminare valutazione della consistenza delle macerie, mediante esame speditivi o del materiale da rimuovere, compilando la scheda di verifica in allegato al presente Disciplinare, a firma dei propri responsabili tecnici.

Ai fini della raccolta, si evidenzia che una volta recatasi sul posto, Il Sindaco, o suo delegato, con la ditta, accertano l'impossibilità di effettuare una raccolta selettiva delle macerie, dovranno verificare la non presenza di lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit). I proprietari, qualora individuabili, delle unità immobiliari che hanno generato le macerie devono dichiarare l'eventuale presenza, sulla base della loro conoscenza, di materiali o sostanze pericolose. Agli addetti alla raccolta dovranno essere fornite le informazioni necessarie per assicurare che le operazioni avvengono senza pregiudizio per la loro salute, oltre quella delle persone presenti sul posto e dovranno essere dotati di idonei dispositivi previsti dalla vigente normativa. L'attività di raccolta, in presenza di materiale contenente amianto, non può essere avviata, al fine di consentire la preliminare asportazione con le modalità di cui all'art. 11 dell'OCDPC n. 394/16.

Nel caso di materiali derivanti da crolli e demolizioni di beni rientranti nel patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma, procedono alla movimentazione solo su indicazione e disposizione della competente Soprintendenza.

Resta ferma la possibilità dei VV.FF di raccogliere, trasportare e conferire all'area di deposito attrezzata, i rifiuti movimentati direttamente nell'ambito degli interventi effettuati nei comuni interessati dal sisma.

Una volta presso l'impianto, le macerie dovranno essere pesate all'ingresso, ed i relativi quantitativi registrati, secondo lo schema dell'allegato al presente capitolato, successivamente scaricate in idonei spazi attrezzati/allestiti, per dar corso alle successive operazioni di

trattamento, nel rispetto di quanto riportato nell'OCDPC 391/2016 articolo 3. Al fine di evitare l'intasamento degli spazi attrezzati, una volta separate e classificate per raggruppamenti omogenei, le frazioni derivanti dalle operazioni di selezione e trattamento, dovranno essere avviate agli impianti di recupero e smaltimento o alle aree di stoccaggio secondo l'ordinamento vigente, indicando gli impianti di prima destinazione, con produttore/detentore il soggetto gestore.

Presso il sito di deposito temporaneo è autorizzato, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento; inoltre può essere adibito anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie, e/o rinvenuti in sede di scarico/trattamento/selezione.

L'attività di gestione delle macerie sopra descritta viene vigilata dalla Soprintendenza per i beni ambientali, artistici e storici delle Marche, dalla ASL e dall'ARPAM, ognuno per le rispettive competenze.

Tutta l'attività svolta deve essere documentata con idonea documentazione fotografica e/o riprese video ove necessario, a dimostrazione approssimativa dello stato dei luoghi ante-post rimozione, pertanto detta documentazione deve essere realizzate prima dell'inizio dei lavori di raccolta ed alla chiusura dell'area di rimozione.

5.1. I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): requisiti minimi

I Siti di Deposito Temporaneo Intermedi (SDTI) dovranno essere approntati con il rispetto dei seguenti requisiti minimi di dotazioni, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute:

- a) Qualora non siano già dotati di una superficie impermeabilizzata in cui effettuare lo scarico delle macerie, impermeabilizzazione delle piazzole di scarico mediante l'utilizzo di uno strato di geotessuto (TNT) di protezione della geomembrana del peso di 600 gr/mq, uno strato di geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) dello spessore di 2,5 mm con permeabilità di $K \leq 10-12$ cm/s e, infine uno strato di geotessuto (TNT) di protezione della geomembrana del peso di 1200 gr/mq. Ove già esistenti, lo scarico delle macerie deve comunque avvenire su piazzole e superfici impermeabilizzate in CLS.
- b) Un sistema di copertura delle macerie in ingresso, da realizzarsi, se non già presente, con telo in HDPE;
- c) Un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti (D.A.C.R. 145/10);
- d) Ove necessario, recinzione di altezza non inferiore a 2 m, atta a minimizzare l'impatto visivo e a limitare la diffusione delle polveri e del rumore derivante dalle attività di scarico;
- e) Pesa all'ingresso. Qualora non sia possibile dotare il SDT di pesa in tempi ragionevoli e comunque al fine di ottimizzare anche i costi relativi all'allestimento degli stessi, dovrà essere individuata altra pesa lungo il tragitto di trasporto delle macerie;
- f) All'esterno del SDTI deve essere apposta esplicita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del sito di deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 20.03.99), gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

I requisiti minimi sopra elencati sono stati definiti tenendo conto, tra l'altro, delle caratteristiche generali dei materiali da demolizione e ricostruzione e di quelle riscontrate nelle macerie derivanti dal sisma del 2009 dell'Aquila. L'analisi di questi ultimi dati, in particolare, mostra che per circa il 98,00% del peso, le macerie originatesi dai crolli e dalle demolizioni erano costituite da materiali inerti.

5.2. I Siti di Deposito Temporaneo (SDT): ulteriori requisiti

Il sito di deposito temporaneo deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il sito di deposito temporaneo deve essere dotato almeno di:

- a) area uffici;
- b) area parcheggi;
- c) adeguata viabilità interna;
- d) pesa;
- e) sistema di copertura delle macerie in ingresso (se posto in ambiente esterno);
- f) sistema di sorveglianza;
- g) rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- h) impermeabilizzazione di base con telo HDPE saldato, nelle eventuali zone esterne di conferimento, deposito, cernita e movimentazione dei rifiuti. Se invece all'interno di ambienti chiusi protetti da agenti atmosferici (capannoni, ecc.) lo scarico, il conferimento, il deposito, la cernita, la movimentazione, ecc. delle macerie deve avvenire su piazzole e superfici impermeabilizzate in CLS.
- i) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia (D.A.C.R. 145/10), di quelle di lavaggio e di quelle di percolazione provenienti dalle zone di deposito dei rifiuti, (se posto in ambiente esterno);
- j) recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- k) impianto antincendio ove previsto dalle norme vigenti;
- l) sistema di approvvigionamento idrico;
- m) adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, ove necessaria in base alla morfologia del sito. Deve essere garantita la funzionalità nel tempo della barriera stessa.
- n) presidi ambientali per le matrici di riferimento, campionamenti per il rilevamento fibre di amianto

All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del sito di deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 200399), gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Nei SDT in cui verranno autorizzate le operazioni di separazione, cernita e selezione dei rifiuti, con o senza l'ausilio di impianti mobili, i requisiti minimi, di cui sopra, saranno implementati caso per caso, anche in relazione alle peculiarità del sito prescelto e delle operazioni che in esso dovranno svolgersi, sulla base dei progetti approvati dagli organi competenti.

5.3. Struttura del sito

Nel sito dovranno essere distinte almeno le seguenti zone:

- aree per il conferimento, deposito e cernita dei rifiuti in ingresso derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma identificati con il CER 20 03 99;
- aree per lo stoccaggio dei rifiuti, individuati con gli specifici codici CER, provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto 1, destinate ad operazioni di recupero/smaltimento;
- aree per il deposito degli eventuali beni recuperati provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto 1.

In particolare il sito di deposito temporaneo, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere strutturato prevedendo almeno:

- zona di conferimento, dei rifiuti identificati con il CER 200399, con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
- zona di deposito dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto a), attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori di idonee caratteristiche tecniche o dotata di platee impermeabilizzate e resistenti alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti, opportunamente delimitate e aventi pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
- zona di deposito dei rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose e dei rifiuti liquidi, anche non pericolosi, provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto a), protetta mediante idonea copertura fissa o mobile che consenta di tenere i rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici e attrezzata con appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto nonché alle caratteristiche di pericolosità dello stesso. I medesimi contenitori devono essere inoltre collocati su superficie impermeabilizzata dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna, di capacità complessiva pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi di capacità maggiore;
- zone di selezione e cernita con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti

- stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
- zone di messa a riserva dei rifiuti generati dalle operazioni di selezione e cernita con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
 - zona destinata alle macerie non conformi a seguito delle verifiche dopo il conferimento, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori di idonee caratteristiche tecniche o dotata di platee impermeabilizzate e resistenti alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti, opportunamente delimitate e aventi pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione, nonché dotata di copertura anche mobile (D.M. 05/02/1998), dei rifiuti pulverulenti;

Le zone di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita segnaletica indicante il codice CER, la destinazione del rifiuto, le eventuali caratteristiche di pericolosità, le norme per il conferimento e il deposito dei rifiuti pericolosi nonché per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

5.4. Modalità e tipologie di conferimento

Potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti danneggiati dal sisma, a norma dell'art. 28 comma 4 del DL 189/2016, classificati come rifiuti urbani con codice CER 200399 ("rifiuti urbani non specificati altrimenti"), con produttore il Comune di provenienza dell'edificio.

I rifiuti identificati dal CER 200399, vengono conferiti al sito di deposito temporaneo con le modalità previste dell'art. 28 comma 8 del DL 189/2016 e con le seguenti prescrizioni:

Dotazione di un sistema di tracciabilità dal sito di carico al deposito temporaneo in grado di gestire i seguenti dati: identificazione del punto di raccolta mediante geolocalizzazione, identificazione mezzo, identificazione autista, orari, percorso seguito, tipologia dei rifiuti trasportati. Nelle more verrà garantito quanto sopra mediante procedura documentale (verifica e acquisizione della seguente scheda di verifica di cui all'allegato - copia degli atti abilitativi del conferente);

- controllo di presenza di eventuali sostanze radioattive che ne escludono l'accettazione con comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, controllo e smaltimento;
- ispezione visiva del carico con verifica da parte del personale addetto e comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, deposito e/o smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano (es. materiali contenenti presumibilmente amianto);
- pesatura;
- scarico sull'area di conferimento di cui al punto 5.3 lettera a) con verifica da parte del personale addetto e comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, deposito e/o smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano (es. materiali contenenti presumibilmente amianto);
- firma per accettazione e registrazione del carico sul registro di carico e scarico;
- annotazione su appositi quaderni dei rifiuti che non sono conformi e che devono essere avviati in altri siti e del loro quantitativo.

Le operazioni di accettazione, deposito e cernita dei rifiuti identificati dal codice CER 200399 derivanti dal crollo e/o demolizione di un immobile identificato devono essere effettuate in modo tale da garantirne la tracciabilità al fine anche della restituzione ai proprietari di eventuali beni recuperati di valore economico e/o affettivo.

A seguito della cernita, i rifiuti devono essere collocati in aree distinte per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, l'attribuzione del relativo codice CER, predisponendo, se necessario, anche campionamenti e analisi di laboratorio, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Nel sito di deposito deve essere garantita, la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili; la sicurezza e l'emergenza in caso di incidenti; nonché un sistema di sorveglianza.

5.5. Attività di gestione

Il deposito dei rifiuti per tipologie e/o raggruppamenti omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuare sui rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai rifiuti costituiti da apparecchiature con componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi devono essere depositati al coperto in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta, dotati di copertura.

I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 e s.m.i..

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del sito di deposito temporaneo e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Ove il deposito dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su aree impermeabilizzate resistenti alle azioni meccaniche e all'attacco chimico-fisico dei rifiuti in modo da permettere la separazione degli stessi dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi con apposite canalette in pozzetti di raccolta a tenuta di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato ad impianto di trattamento e/o smaltimento autorizzato.

Se i rifiuti possono dar luogo a formazioni di polveri, la gestione (movimentazione e stoccaggio) degli stessi deve avvenire adottando idonee misure di contenimento e/o abbattimento delle emissioni diffuse (cfr Parte I Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. punti 1,2,3 e 4).

All'interno del sito di deposito temporaneo non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire ulteriori danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del sito di deposito temporaneo avvenga senza ulteriori rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, etc) devono essere, per quanto possibile:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno o che sottopongono i rifiuti ad eccessiva pressione;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Il sito di deposito temporaneo deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del sito.

Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al sito di deposito temporaneo i quantitativi dei rifiuti conferiti (CER 200399), cerniti, stoccati e inviati a recupero o smaltimento.

Sono fatte salve tutte le norme tecniche e sanitarie specifiche per la gestione delle diverse tipologie di rifiuto e, per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida e tecnicamente applicabili nel SDT, si rimanda alla normativa specifica.

Relativamente ai codici CER 200399, una volta inviati alle operazioni di selezione e cernita, è necessario effettuare le operazioni di scarico sull'apposito registro di carico e scarico del SDT, con indicato produttore/detentore il GESTORE del SDT.

Terminate le operazioni di selezione e cernita ed individuati i nuovi codici CER, il gestore del SDT effettua la trascrizione del carico dei rifiuti generati sul registro di carico e scarico in messa in riserva. Nel momento in cui i rifiuti generati dalle operazioni di selezione e cernita lasciano l'impianto, deve essere trascritta l'operazione di scarico per invio alle operazioni di recupero e/o smaltimento finali. Ogni operazione sopra descritta deve essere annotata nei registri entro i due successivi giorni lavorativi.

5.6. Fasi di lavoro

Le operazioni di raccolta e trasporto al sito di deposito delle macerie (deposito temporaneo) individuato saranno eseguite, come indicato a comma 6 dell'art. 28 del D.Lgs. 189/2016, dal GESTORE del servizio rifiuti urbani competente (nel seguito semplicemente GESTORE), che potrà avvalersi di altri organismi competenti (V.V.FF. o Esercito), o anche di soggetti privati in possesso dei dovuti requisiti, scelti con procedure di gara di cui al D.Lgs. n 50/2016, ove necessario, con gare ad evidenza pubblica.

Le fasi principali del lavoro sono le seguenti:

1. Fase 1 preselezione

Si prevede una selezione preliminare effettuata sul sito di produzione delle macerie, che si esplica tramite ispezione visiva ai fini dell'individuazione dei beni di valore (oggetti di valore o con valore affettivo, documenti, armi, munizioni), dei componenti pericolosi e di quelli indicati dall'art. 28 comma 5 del DL 189/2016, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT). Successivamente le macerie, ove logisticamente possibile, devono essere sottoposte ad una prima selezione manuale o meccanica in situ al fine di separare oltre che i materiali di cui sopra anche quelli diversi dagli inerti. I rifiuti prodotti dalle precedenti operazioni vanno raccolti in contenitori idonei. Al fine di effettuare una separazione per "macro classificazione in filiere", tutti i rifiuti, ancorché preselezionati sul posto, vengono trasportati ai SDT con il codice 20 03 99.

2. Fase di trasporto al SDT

Il trasporto dei materiali, classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, al sito di deposito temporaneo, avverrà a cura del GESTORE, o delle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte. Il GESTORE, in relazione alle proprie capacità organizzative e gestionali, può avvalersi anche di imprese private scelte con evidenza pubblica, in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali per le categorie corrispondenti, che saranno comunicate al Commissario per la Ricostruzione, per quanto di competenza. Le predette attività di trasporto, sono però effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

Il soggetto che effettua il trasporto provvederà, dopo il carico, alla compilazione del documento di tracciabilità che sarà reso disponibile, e quindi a trasportare i rifiuti fino ai siti alla pesatura dal quale raggiungere i siti di deposito temporaneo.

La movimentazione dovrà avvenire attraverso la costituzione di convogli di più mezzi al fine di ridurre l'impatto sul traffico veicolare.

I cartellini attestanti le attività di pesa dei mezzi verso i siti identificati, dovranno essere allegati al documento di tracciabilità e/o registri.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata ai fini delle verifiche e dei controlli previsti.

Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Lo scarico dei materiali sarà eseguito in maniera controllata al fine di identificare i cumuli tramite apposita cartellonistica con riferimento al fabbricato o del sito di prelievo per successivi eventuali controlli ed operazioni di cernita e recupero di elementi di interesse storico, culturale ed artistico da parte del personale MIBACT.

Lo scarico dei materiali privi di interesse sarà eseguito anch'esso in maniera controllata nel sito ma senza necessità di identificare il luogo di provenienza.

3. Fase di stoccaggio temporaneo e cernita nei SDT.

Al momento dello scarico e della identificazione del luogo di provenienza delle macerie, personale del MIBACT provvederà a controllare ulteriormente la presenza di materiale di interesse ed alla sua separazione rispetto al rifiuto.

Superata questa fase di selezione, il rifiuto potrà essere trattato dal gestore del sito di deposito temporaneo.

Dopo la cernita preliminare di cui al precedente punto 1, nel sito di deposito temporaneo verrà svolta una ulteriore fase di selezione al fine di suddividere le macerie in flussi omogenei che saranno avviati a recupero, se trattasi di materia prima seconda ovvero, con l'attribuzione di specifici codici CER derivanti dall'impianto di selezione dei RSU, da inviare ai successivi impianti di recupero o smaltimento. Successivamente i rifiuti inerti saranno trattati mediante impianto mobile in loco, presso lo stesso SDT, ovvero ceduti alle aziende specializzate per il recupero. In questo ultimo caso, ai rifiuti in uscita si attribuirà il codice CER corrispondente alla categoria 17, come se derivassero da produzione iniziale del rifiuto (in linea con la definizione di Deposito Temporaneo attribuita dalle OCDPC - quale luogo di produzione del rifiuto).

Entro 30 giorni, dall'effettiva operatività dell'impianto, al fine di verificare l'impatto quantitativo dei rifiuti selezionati ovvero di quelli avviati allo smaltimento sull'impiantistica esistente, si procederà alla valutazione ed all'eventuale revisione delle presenti procedure.

Gli eventuali rifiuti contenenti amianto che dovessero essere rinvenuti durante la fase di conferimento saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 e dell'art. 28 del D.L. 189/2016 (vedi anche pf. 5.4.).

I materiali recuperati saranno sottoposti alle valutazioni analitiche necessarie, previste dalla normativa vigente, per il loro riutilizzo.

I SDT delle macerie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

Si precisa che per quanto concerne le frazioni di materiale derivante dalla filiera degli inerti, gli stessi, quale risultato delle operazioni di recupero, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche, sulla base di un accordo (da stipulare a parte), che ne preveda l'area di stoccaggio in attesa del loro riutilizzo, gli aspetti economici, nonché la destinazione in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti.

5.7. La gestione dell'amianto

Per i rifiuti contenenti amianto, rinvenuti in ciascuna delle fasi di cui sopra, si applica l'art. 28 comma 11, del DL 189/2016, come convertito in legge.

Ai soggetti che si occuperanno delle operazioni di raccolta, trasporto e gestione delle macerie verranno fornite le informazioni contenute nel censimento regionale dell'amianto.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative su come procedere ai fini di un approccio corretto e sicuro dei materiali contenenti amianto.

1. Pianificazione delle aree di bonifica in relazione alla tipologia degli edifici preesistenti e ai dati del censimento amianto per gli edifici pubblici e produttivi censiti;
2. Analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere, nel caso da controllo visivo, venga rinvenuto materiali sospetti di contenere amianto;
3. Rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
4. Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) e presentazione all' ASUR Area Vasta territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia;
5. Idoneità dell'edificio "cernita rifiuti da sisma", in relazione al rischio amianto;
6. Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei rifiuti contenenti amianto.
7. Conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto e dei DPI utilizzati;
8. Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore;
9. Adozione di misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, ad integrazione del DVR di cui al D.Lgs 81/08;

10. Fornitura ai lavoratori, specificatamente formati, di idonei dispositivi di protezione individuale;
11. Disponibilità di adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori e adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
12. Adeguata sorveglianza sanitaria con correlato monitoraggio ambientale di polveri e fibre di amianto;

5.8. La gestione delle macerie d'interesse MiBACT

Al fine di realizzare una corretta gestione dei resti di cui al comma 5 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, lo stesso MiBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica.

Suddetti materiali saranno identificati dal MiBACT come di interesse, di possibile interesse e di nessun interesse. I materiali di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del personale incaricato dallo stesso MiBACT.

I materiali di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso e conferito nel sito di deposito temporaneo. Nel medesimo sito, sempre da parte del personale incaricato dallo stesso MiBACT, potrà avvenire una ulteriore verifica e possibile recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale.

Con ulteriore nota del MiBACT, prot. 107 del 08/11/2016, sono state fornite ulteriori specifiche operative per la messa in sicurezza e spostamento del patrimonio culturale mobile.

Si tratta o di misure precauzionali, che riguardano beni non danneggiati, ma posti in edifici a rischio, o di misure conseguenziali, che riguardano invece beni già collocati in edifici crollati o addirittura sotto le macerie e quindi danneggiati

Il recupero degli elementi costruttivi, lapidei e non, che non costituiscono rifiuto, è dovuto principalmente per non danneggiare, disperdere o distruggere componenti con significativo valore intrinseco, ma anche per non incrementare indebitamente il volume delle macerie da lavorare.

La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti delle Marche provvederà ad emanare le linee guida per la rimozione di oggetti di interesse architettonico e culturale, ed al fine di una corretta collaborazione fra i vari soggetti pubblici; il personale specializzato MiBACT sarà presente nelle varie fasi del recupero del materiale e si occuperà anche della formazione del personale addetto al recupero mirato dei materiali.

Si elencano di seguito una serie di tipologie di materiali che potrebbero essere contenuti nelle macerie di tipo B e il cui recupero potrebbe essere finalizzato ad un successivo reimpiego. Tali indicazioni tipologiche, al momento, prendono spunto dal mercato libero di materiali edili di recupero che rappresenta una significativa realtà nel panorama commerciale dei materiali da costruzione:

- tutti gli elementi nei diversi materiali che presentano decori fatti a mano;

- mattoni in laterizio cotti fatti a mano per murature;
- mattoni in laterizio cotti fatti a mano per pavimenti;
- pianelle in cotto fatte a mano per coperture;
- pianelle in cotto fatte a mano per pavimenti;
- coppi in laterizio fatti a mano;
- embrici in laterizio fatti a mano;
- tegole in laterizio;
- elementi squadrati e lavorati in pietre naturali;
- elementi squadrati in pietre naturali;
- elementi in pietra lavorati per pavimentazioni;
- elementi strutturali in legno di essenza forte;
- elementi in legno di essenza forte (correnti);
- infissi in legno tradizionale;
- porte in legno tradizionale;
- elementi in ferro quali staffe, chiodi, tiranti e capochiavi.

Si elencano le istruzioni minime:

- ✓ il materiale di crollo dovrà essere disteso a terra, nei pressi dell'area di caricamento, con cautela, facendo attenzione a non rompere i pezzi integri e/o frantumare ulteriormente quelli già rotti;
- ✓ successivamente dovranno essere raccolte ed accantonate tutte le pietre di qualsiasi dimensione che presentino lavorazioni, modanature, bassorilievi ed elementi decorativi di qualsiasi genere;
- ✓ si dovrà quindi procedere alla selezione ed alla raccolta dei laterizi storici, con particolare riferimento ai coppi ed alle pianelle;
- ✓ tutti i pezzi di interesse architettonico, storico, artistico o documentario devono essere ordinatamente accatastati su idonei palancati, impacchettati con teli di protezione impermeabili;
- ✓ su ogni pacco dovrà essere riportato chiaramente il riferimento della provenienza, specificando la via o la piazza nonché la denominazione del fabbricato di pertinenza;

La conservazione degli elementi lapidei di pregio comporta la definizione di un luogo idoneo per lo stoccaggio e la custodia di tali elementi, che può essere, pertanto, individuata in adiacenza al SDT.

Come emerso dai contributi espressi dai vari soggetti nel corso della riunione del 29 dicembre 2016, i depositi dei materiali di tipo C e quelli di tipo B, anche se posti in adiacenza, devono essere divisi. Si segnala che, per quanto attiene alle aree destinate al deposito di materiali di tipo B, questo è finalizzato alla conservazione ordinata e al successivo reimpiego e riutilizzo.

Ne deriva la necessità di poter movimentare, visionare e controllare il materiale, per cui si dovrebbe prevedere un fondo che consenta una facile movimentazione, anche con l'ausilio di mezzi meccanici di medie dimensioni. Sulla tipologia della sistemazione del piano pavimentale si ritiene di poter individuare la caratteristica della permeabilità come elemento essenziale, di facile manutenzione idoneo a sostenere i bancali di materiale depositato.

E' necessario prevedere anche una recinzione di tipo leggero che possa proteggere il perimetro del deposito materiali di tipo B.

Si pone il problema, al momento da definire in funzione dell'effettive modalità di gestioni del deposito, di poter prevedere un box ufficio, all'interno dell'area, per il disbrigo di problematiche relative alla sistemazione e alla movimentazione dei materiali e alla loro classificazione e studio. Per quanto attiene alle modalità di deposito si ritiene, che debba essere assicurata la provenienza e la tracciabilità dei materiali che verranno depositati, mediante predisposizione di una scheda specifica di accompagnamento delle macerie che attesti la provenienza e contenga tutti i dati che potrebbero essere utili e necessari per una futura gestione del materiale stesso.

5.9. Reimpiego dei materiali selezionati e recuperati

Presupposto essenziale per la gestione delle macerie è la definizione del ciclo di lavorazione e delle destinazioni delle differenti frazioni: della frazione inerte che è di gran lunga la maggiore, delle altre frazioni recuperabili e dei materiali non recuperabili.

Una gestione corretta, favorevole rispetto agli obiettivi ambientali e di gestione, richiede la verifica preliminare della possibilità di immediato reimpiego dei materiali inerti in prossimità del luogo di produzione come materia prima seconda.

Il materiale in ingresso, già selezionato nei siti di prelievo (crollo o demolizione), dopo aver subito un ulteriore controllo per la eliminazioni di eventuali frazioni estranee residue, viene depositato nella zona dedicata. Come più volte affermato nel corso del presente documento, è prioritariamente da attivare, tutte le volte in cui ciò è possibile, il reimpiego delle macerie in prossimità del luogo di prelievo, più precisamente della componente inerte, secondo le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare 15 luglio 2005 n. 5205.

Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le medesime finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto, e possono essere utilizzati per progetti di ripristino ambientale. Mediante l'uso di un impianto mobile per la selezione e la lavorazione delle macerie si potrà recuperare una alta percentuale di materia.

5.10. Procedure di sicurezza

Il presente Disciplinare non deve comunque essere inteso come un documento o una procedura statica, esso può essere aggiornato, in relazione alle necessità conseguenti all'applicazione o in conseguenza di modifiche dei cicli di lavorazione.

Il piano, fa riferimento ai principi descritti nel seguito.

La linea di selezione delle macerie come già descritto prevede l'azione congiunta di diversi soggetti, responsabili delle singole operazioni che dovranno adottare le procedure di sicurezza con riferimento al settore ed al personale di rispettiva competenza.

Nel caso in cui le diverse fasi siano assegnate a soggetti differenti potrebbero verificarsi nelle attività situazioni potenzialmente a rischio di interferenza che dovranno essere valutate a cura del soggetto responsabile.

La selezione è eseguita su nastro trasportatore o in casi particolari a terra (così come in fase di avvio del sito nelle more della realizzazione e collaudo dell'impianto nastro/cabina).

Le diverse fasi, per entrambe le tipologie di selezione, sono:

- Movimentazione - prelievo, con macchine operatrici, delle macerie ed il deposito nella tramoggia di carico della linea di selezione oppure direttamente a terra,
- Selezione – prima separazione manuale delle fasi presenti nelle macerie lungo il nastro di selezione, dalla tramoggia di carico fino al cassone degli inerti, o direttamente a terra in cumulo.
- Trasporto – prelievo del cassone degli inerti pieno e posa del cassone da riempire oppure, nel caso di selezione a terra, carico dal cumulo del materiale inerte direttamente sul mezzo ribaltabile.

La tre fasi descritte devono essere svolte in aree funzionalmente separate, segnalate e delimitate in modo chiaro e ben visibile; se vi è necessariamente pericolo di interferenza tra operatori e mezzi e/o veicoli (come nel caso di operazioni a terra senza selezione su nastro, ed in generale quando la separazione delle aree non è realizzabile) devono essere predisposte protezioni e procedure di lavoro adeguate a prevenire tale interferenza.

Si riportano alcune prescrizioni da adottare per la gestione del sito di lavoro, per la movimentazione delle macerie ed il loro caricamento sui mezzi di trasporto:

- deve essere definito un responsabile delle operazioni che segua l'attività complessiva con particolare riferimento alla sicurezza;
- l'area interessata dalle operazioni deve essere segnalata e delimitata e deve essere indicato il divieto di accesso al personale non addetto;
- all'interno dell'area devono essere definiti, evidenziati e separati compatibilmente con le necessità del ciclo di lavorazione, i tre settori di movimentazione, selezione, trasporto;
- il personale incaricato di vigilare le operazioni di selezione dei materiali dovrà sostare all'esterno dell'area in posizione idonea alle necessità di controllo, ove necessario

accedere all'area non devono, in ogni caso, essere compromesse le misure di sicurezza a tutela degli addetti e dello stesso personale di vigilanza e, se necessario, può essere chiesta la fermata delle lavorazioni;

- nel caso di selezione a terra, gli operatori addetti alla selezione potranno effettuare il lavoro di separazione sulle macerie nell'ambito del settore definito per questa attività e in assenza di macchine operatrici operanti nel medesimo settore, la presenza di macchine operatrici in moto impedisce l'attività degli operatori a terra, salvo l'adozione di specifiche misure e procedure di lavoro in sicurezza;
- tutti gli operatori dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale;
- deve essere definita una procedura di emergenza per la fermata rapida ed in sicurezza di tutte le operazioni ed un sistema di allarme azionabile da tutti gli operatori, o da unità individuate a tale fine, chiaramente udibile da tutti gli interessati (avvisatori acustici ad aria compressa in dotazione agli operatori possono essere utili);
- l'addestramento del personale è a carico delle organizzazioni di appartenenza;
- il responsabile delle operazioni deve accertarsi, prima dell'inizio dei lavori, che tutti siano informati sui comportamenti di sicurezza e sulle procedure di emergenza dell'area;
- le aree di manovra dei mezzi dovranno essere regolamentate al fine di evitare collisione tra gli stessi;
- durante le operazioni di asportazione dei contenitori pieni e di posta di quelli vuoti deve essere sospesa l'attività di selezione.

In considerazione della possibilità di rinvenire, durante le operazioni di movimentazione delle macerie, rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle etc.) si dovranno assumere comportamenti che evitino sia la contaminazione dell'uomo che la dispersione di fibre in ambiente.

Pertanto qualora si ravvisi l'eventuale presenza di materiali di cui sopra, il personale è tenuto a sospendere le attività di movimentazione in attesa della messa in sicurezza del materiale secondo le indicazioni degli enti competenti ARPAM e ASUR che vigilano sul sito.

Tale comportamento dovrà essere assunto altresì in presenza di qualsiasi altro tipo di materiale potenzialmente pericoloso per l'uomo o per l'ambiente.

5.11. Gestione dei valori eventualmente ritrovati

Nel caso si rinvenivano oggetti di valore (es. denaro, oro, ecc) durante le operazioni di raccolta, è necessario chiedere l'intervento dei carabinieri del luogo.

Gli oggetti di valore che vengono rinvenuti nell'attività di selezione devono essere consegnati secondo le tipologie agli organi di competenza nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- gli oggetti di valore o con valore affettivo devono essere affidati al Comune competente per territorio ai fini della loro restituzione;
- i documenti (carte di identità, patenti, passaporti, ecc.) dovranno essere consegnati alle Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- armi, munizioni, esplosivi dovranno essere consegnati all'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc. dovranno essere restituite alla Motorizzazione Civile della provincia di competenza territoriale o al P.R.A..

5.12. Rendicontazione

In base a quanto disposto dall'art. 28 della Legge 229/16, devono essere monitorati i trasporti di materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici e delle macerie derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.

A tal fine, i gestori degli impianti "tengono il conto dei costi su base settimanale e nella giornata martedì comunicano al soggetto attuatore sisma 2016, i flussi di macerie della settimana precedente.

Per l'esecuzione del servizio di gestione affidato il Soggetto Attuatore del Sisma 2016 corrisponderà al gestore un corrispettivo commisurato agli standards dei servizi qualitativi erogati determinati sulla base di una analisi budgetaria dei costi e degli oneri, eseguita secondo i criteri e la metodologia nel prosieguo riportata.

I suddetti corrispettivi comprendono oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti dedicati esclusivamente alla gestione macerie con CER 200399, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse.

Si specifica che sono a carico del Soggetto Attuatore del Sisma 2016 le spese inerenti allo smaltimento/avvio a recupero definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento di cui al Tariffario degli Oneri "a misura". Tali oneri per lo smaltimento e/o trattamento e/o recupero definitivo sono soggetti a revisione ISTAT e possono subire variazioni (in più e/o in meno) anche in base ai prezzi applicati al gestore dalle discariche e/o impianti di recupero e/o di trattamento e/o di smaltimento.

Il suddetto analitico e separato metodo di quantificazione del costo del personale direttamente impiegato, consente di poter agevolmente procedere ad effettuare la verifica di congruità del rispetto del costo minimo del lavoro, così come previsto dal Codice degli Appalti.

Le parti pattuiscono che gli eventuali compensi riconosciuti dalla vendita dei materiali sono totalmente devoluti e quindi di spettanza del gestore, e vanno inputati in decurtazione (a favore del Soggetto Attuatore del Sisma 2016) dai corrispettivi dovuti al gestore.

Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza a quanto previsto e/o non al momento quantificato dovranno essere autorizzate con formale determinazione del Soggetto Attuatore del Sisma 2016 e quantificate in base ai criteri di determinazione dei costi e oneri di spesa sopra specificato, ove necessario.

Stante la urgente necessità di avviare le attività di rimozione e gestione delle macerie e la indeterminatezza dei flussi da trattare, le parti di comune accordo stabiliscono che in prima fase di attuazione, ovvero fino alla fase di messa a regime del sistema gestionale e impiantistico

(con la realizzazione e la piena funzionalità degli stessi e delle procedure previste dal Operativo regionale gestione macerie e dal Disciplinare Tecnico del contratto di servizio), il corrispettivo omnicomprendente, per l'esecuzione servizio oggetto del presente contratto è pari al prezzo unitario **di 50 (cinquanta/00) €/tonnellata IVA esclusa**, per l'intera gestione delle macerie raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero e smaltimento e la gestione del sito di deposito temporaneo.

Sono escluse le spese inerenti la gestione delle macerie contenenti amianto in quanto imprevedibili sia in termini di quantità che di tipologia.

Pertanto in questa prima fase di attuazione, e comunque fino alla fase di messa a regime del sistema come sopra specificato, tale onere sarà calcolato in modo presuntivo moltiplicando le tonnellate di rifiuto in ingresso agli impianti per 50 € oltre l'iva di legge.

Dopo i primi 30 giorni di attività a regime da quando il sistema di gestione sarà effettivamente a regime, si prevede la verifica dell'importo consuntivo e la ridefinizione dei corrispettivi massimi di gestione complessiva delle attività di gestione delle macerie.

Rimangono a totale carico della Regione Marche in quanto Soggetto Attuatore, eventuali affitti dei siti ove realizzare i SDT o SDTI individuati, nonché le spese per la realizzazione degli stessi intesi come lavori e forniture, riguardanti progetti autorizzati e approvati dallo stesso Ente Soggetto Attuatore del Sisma 2016. Le liquidazioni avverranno entro 60 giorni dalla richiesta in concomitanza con l'emissione dei SAL e con il Conto Finale. In corrispondenza della liquidazione saranno trasmessi alla Regione copia degli atti di contabilità nelle modalità che verranno richieste.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi e corrispettivi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e dei documenti tecnici richiamati. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il corrispettivo remunera tutte le attività, le forniture e i servizi previsti dal presente contratto e dai documenti tecnici richiamati, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi, e ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni disciplinate, così come ogni obbligo ed onere derivanti all'affidatario dall'esecuzione, dall'osservanza di leggi, regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Regione Marche.

Ogni eventuale maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora già contemplato e remunerato dal corrispettivo determinato dall'analisi budgettaria dei costi e degli oneri sopra indicata, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Ente affidante assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario manleva l'Ente affidante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Piano Operativo di Monitoraggio del livello di erogazione del servizio effettuato/necessario e degli oneri connessi e correlati del sistema di gestione delle macerie di cui al Piano Operativo Regionale gestione macerie

Una volta avviato a regime il sistema di gestione delle macerie, ovvero saranno realizzati e saranno nella piena funzionalità tutte le attività e gli impianti previste dal Piano Operativo Regionale di gestione delle macerie secondo quanto dal Disciplinare Tecnico del contratto di servizio, si avvierà un accurato piano operativo di monitoraggio del livello di erogazione del servizio effettuato/necessario e/o da effettuare e degli oneri connessi e correlati del sistema di gestione delle macerie in attuazione del Piano Operativo Regionale gestione macerie: il sistema ha la finalità di procedere a verificare il grado di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi organizzati ed espletati, con la verifica di tutti i costi operativi e gestionali indotti.

Il monitoraggio verrà eseguito sulla base delle risorse (tecniche, umane, consumi, ecc.) e dei costi consuntivati effettuato attraverso un modello di rendicontazione che verrà di seguito descritto. Si sottolinea che l'attestazione di congruità dei costi e la definizione dei costi massimi di gestione delle macerie, avverrà sulla base di un'analisi budgettaria dei costi degli oneri associati alle singole operazioni effettuate, in maniera unitaria per tutti i cantieri.

Al fine di effettuare con la maggiore precisione possibile tale valutazione di congruità è quindi necessario prevedere un modello di rendicontazione che componga i costi consuntivi sostenuti sia dai gestori del servizio sia dai gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto e degli eventuali impianti intermedi e di destinazione finale del rifiuto.

Il presente modello traccia quindi i costi e i quantitativi relativi alle singole fasi delle operazioni di rimozione, trattamento e destinazione finale delle macerie per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi prolungabile di altri 30 nel caso i dati rilevati non siano sufficienti a garantire l'analisi completa dei costi relativi a tutte le fasi del processo.

Al termine del periodo di monitoraggio dovrà essere effettuata l'analisi delle informazioni acquisite, nonché dell'analisi budgettaria dei costi degli oneri associati alle singole operazioni effettuate sarà emesso un aggiornato provvedimento/decreto. Tale atto fisserà i valori di costo standards di costo massimo di gestione delle macerie distinti per le due fasi di gestione delle macerie, la prima relativa alle fasi di caricamento, trasporto e avvio all'eventuale primo impianto di destinazione, la seconda relativa alle attività dell'impianto di prima destinazione (SDT) e delle successive fasi di gestione del rifiuto.

Il modello gestionale individuato, prevede che il Sindaco del comune interessato, indichi sulla base delle priorità ed esigenze specifiche, l'elenco dei siti da cui devono essere allontanate le macerie. Ad ogni sito, denominato cantiere, è associato un singolo provvedimento di rimozione dei quali è tenuto un elenco numerato.

Il modello di monitoraggio predisposto, prevede la rendicontazione di ogni singolo cantiere, sia per quanto riguarda i costi sostenuti per il caricamento, il trasporto e l'avvio all'impianto di prima destinazione (SDT).

I costi relativi alle diverse fasi di trattamento delle macerie e alla destinazione finale del rifiuto, sono acquisite per periodo di attività svolte nel deposito temporaneo (SDT). Questi costi sono ricondotti al singolo cantiere attraverso il monitoraggio dei flussi in ingresso, delle perdite ponderali relative ai trattamenti, delle giacenze e dei flussi in uscita, in una logica di ottimizzazione gestionale e di razionalizzazione degli spazi, si prevede che i trasporti verso gli impianti di destinazione finale del rifiuto, avvengano nel momento in cui i quantitativi stoccati siano sufficienti a giustificare tale trasporto.

Ogni provvedimento è definito da un set di informazioni: il numero progressivo, il Comune che lo ha emesso, la relativa data di emissione, etc.

Ogni cantiere è invece descritto: la località, l'indirizzo del sito da cui devono essere rimosse le macerie, dalla data di apertura e chiusura cantiere, etc. - Allegato "A"

La rendicontazione dei flussi dei rifiuti

Il GESTORE del SDT è tenuto a comunicare settimanalmente alla Regione Marche, i quantitativi di rifiuto in ingresso - Allegato "B", con il dettaglio del singolo trasporto (si precisa che le macerie di un singolo cantiere, possono essere rimosse con una sola o più operazioni di trasporto), e precisamente:

1. identificativo dell'impianto di prima destinazione del rifiuto;
2. identificativo del cantiere da cui proviene il rifiuto;
3. Codice CER del rifiuto;
4. Quantitativo di rifiuto (tonn.);
5. Nominativo del soggetto trasportatore;
6. Targa del mezzo utilizzato per il trasporto;
7. Data del trasporto

La rendicontazione dei costi consuntivi

Per le operazioni di rimozione (prelievo e trasporto) e trattamento delle macerie, sono previsti due distinti moduli di rendicontazione::

1. Uno relativo alla fase di gestione delle macerie, che comprende le attività di raccolta e trasporto – Allegato “C”. Tale costo può variare in funzione di alcune variabili gestionali/operative, viene richiesto il dettaglio dei costi e relativi tennellaggi in base al seguente criterio:

- Quantitativo di rifiuto trasportato (> 10 t oppure < 10 t);
- Tipologia di mezzo impiegato;
- Distanza tra il cantiere e l’impianto;
- Personale impiegato
- Tipologie di attività richieste e/o necessarie
- Ecc.

Il costo consuntivo totale di questa fase è dato dalla somma degli importi sopra definiti e di eventuali oneri per il personale impiegato nelle attività dirette di coordinamento, per i sopralluoghi e le verifiche, per la gestione della sicurezza etc. Gli oneri per il personale sono rendicontati in base alla tipologia di personale (esterno/interno) e nel caso di personale interno al servizio di impiego (servizi regolati/servizi non regolati) e alle ore di servizio rese per le attività sopra citate.

2. Uno relativo alle fasi di trattamento (anche intermedio) e destinazione finale del rifiuto – Allegato “D”. Riguarda tutte le operazioni successive all’ingresso del rifiuto nell’impianto e monitora i trasferimenti del rifiuto, fino alla fase di destinazione finale. La base di rendicontazione è un periodo di attività dell’impianto pari a due settimane, pertanto si richiedono i costi sostenuti per le seguenti macro-attività:

- Fasi di trattamento intermedio: costi unitari e relativi quantitativi per le attività di predisposizione delle aree, cernita e selezione, triturazione del rifiuto, invio e gestione di materiale ad altri impianti intermedi, altre attività di trattamento intermedio del rifiuto;
- Costi e ricavi per la destinazione finale del rifiuto, quali i ricavi dalla vendita di materiale recuperato o per l’avvio ad aree di stoccaggio, i costi per lo smaltimento del rifiuto sostenuti per le frazioni non recuperabili. Tali grandezze sono rilevate come costi e ricavi unitari per singola frazione merceologica gestita.

Si specifica che nel caso in cui i rifiuti vengano avviati dall’impianto di prima destinazione ad altri impianti intermedi, l’impianto intermedio ricevente è tenuto alla fornitura delle informazioni relative ai trattamenti intermedi effettuati e alla destinazione finale del rifiuto.

Modalità e tempi di fornitura delle informazioni

I provvedimenti di rimozione e i relativi cantieri devono essere forniti dal gestore del servizio gestione integrata dei rifiuti contestualmente alla ricezione, da parte del gestore stesso, dell'elenco siglato dal Sindaco suo delegato. Tali informazioni saranno inserite nell'apposito strumento web disponibile all'indirizzo internet <http://www.....> .

I dati relativi ai quantitativi dei rifiuti trasportati devono essere resi dai gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto. Per tale fine è stato predisposto uno strumento web di monitoraggio disponibile all'indirizzo <http://www.....>, in alternativa è possibile fornire le informazioni richieste anche in formato Excel.

Tali informazioni verranno comunicate alla Regione settimanalmente.

I dati di costo consuntivo relativi alle attività di carico, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione saranno comunicati dal gestore del servizio con cadenza settimanale.

I dati di costo consuntivo relativi alle attività dell'impianto di prima destinazione e delle successive fasi di gestione del rifiuto saranno compilati dai gestori degli impianti di trattamento.

Qualora il rifiuto non venga avviato alla destinazione finale ma, ad esempio, stoccato/trattato in altri impianti intermedi, i gestori di tali impianti saranno tenuti alla rendicontazione delle attività sostenute e a quelle relative alla destinazione finale del rifiuto. E' prevista la fornitura settimanale di queste informazioni.

La congruità dei costi

In linea di principio, la congruità dei costi necessaria alla definizione dei corrispettivi per il servizio di gestione delle macerie, dovrà essere analizzata sia per i costi unitari del modello di rendicontazione, sia per il totale delle voci sostenute per ogni singolo cantiere.

Modulo di rendicontazione dei costi consuntivi delle attività di carico, trasporto e avvio all'impianto di prima destinazione:

Sulla base delle analisi budgettarie dei costi industriali di erogazione dei servizi resi (diretti e indiretti), nonché di una prefissata % di remunerazione dei costi generali, amministrativi, finanziari e dell'utile d'impresa, potranno essere quindi utilmente definiti dei parametri standards di costi:

- €/t per singola fascia di attività;

- €/h per le attività di spostamento assistito delle macerie per permettere ai vigili del fuoco di recuperare, su indicazione dei proprietari degli immobili, eventuali beni. Tali attività verranno di seguito denominate attività di “smussamento”;
- €/h per singola attività diretta svolta dal personale interno o esterno;
- €/quantità per ogni eventuale altra attività/acquisto connessa direttamente al cantiere;
- € totali relativi alla gestione delle attività di carico, trasporto e avvio all’impianto di prima destinazione del rifiuto derivante dal cantiere.

Si precisa che la congruità €/t e €/h verrà analizzata anche in coerenza con le informazioni contenute nell’esito di eventuali gare per l’affidamento di segmenti del servizio, analoghi e in qualche modo simili e comparabili (a parità cioè di standards quali-quantitativi richiesti), sia per le attività di trasporto che per quelle di smassamento.

La congruità €/h del personale operativo e tecnico-amministrativo verrà effettuata applicando le tabelle di costo unitario Ministeriale del CCNL FISEASSOAMBIENTE/ FEDERMABIENTE di Igiene Ambientale applicato dai gestori, come anche per le attività tecniche necessarie svolte di coordinamento, per i sopralluoghi e le verifiche, per la gestione della sicurezza. Si precisa che non sarà riconosciuto alcun costo che non possa essere ricondotto direttamente alle attività del singolo cantiere o del SDT. Non sarà quindi attestata la congruità relativa a voci di costo comuni e generali di gestione.

Si precisa inoltre che i costi del personale del gestore del servizio direttamente utilizzato per le attività di rimozione delle macerie, qualora sia solitamente impiegato in servizi regolati, non potranno essere riconosciuti. Tali costi risultano infatti già coperti dalle tariffe del relativo servizio.

Modulo di rendicontazione dei costi consuntivi delle attività dell’impianto di prima destinazione e delle successive fasi di gestione del rifiuto.

Sulla base delle analisi budgettarie dei costi industriali di erogazione dei servizi resi (diretti e indiretti), nonché di una prefissata % di remunerazione dei costi generali, amministrativi, finanziari e dell’utile d’impresa, potranno essere quindi utilmente definiti dei parametri standards di costi:

- €/t per singola attività dell’impianto (preparazione delle aree, selezione e cernita, frantumazione etc);
- €/t per singola frazione avviata a smaltimento;
- €/t per singola frazione avviata a recupero.

Si precisa che la congruità €/t per le singole attività dell’impianto SDT verrà analizzata anche in coerenza con le informazioni contenute nell’esito di eventuali gare per l’affidamento delle

singole attività di impianti analoghi e in qualche modo similari e comparabili (a parità cioè di standards quali-quantitativi richiesti),.

La congruità dei costi/ricavi per il conferimento definitivo ad impianti di smaltimento, di stoccaggio o di recupero sarà attestata in base alle fatture emesse e oneri per le operazioni suddette, oltre ad una prefissata % di remunerazione dei costi generali, amministrativi, finanziari e dell'utile d'impresa

Modalità

Qualora dall'analisi delle informazioni derivanti dal monitoraggio dei costi, emergano significative differenze, relativamente al costo di gestione delle macerie, verranno indicati eventuali modalità compensative, inoltre potranno essere individuati ulteriori specifici criteri per l'eventuale valutazione della congruità (in aggiunta o diminuzione) dei costi relativi alle singole attività.

A tal fine, oltre ai modelli di rendicontazione definiti, il gestore è tenuto alla fornitura di:

- Tutti gli atti relativi ai contratti stipulati per l'affidamento delle attività con eventuali fornitori di servizi;
- Le fatture relative ai costi sostenuti per lo smaltimento o lo stoccaggio e quelle relative alla vendita di materiale recuperato;
- Le fatture emesse dai gestori degli impianti, per le operazioni di trattamento intermedio del rifiuto.
- Tutta la ulteriore documentazione utile a rendicontare gli oneri di spesa dell'erogazione dei vari segmenti/attività dei servizi prestati secondo il seguente schema generale di rendicontazione di Analisi Budgetaria e Consuntiva degli oneri del servizio ai fini della valutazione della congruità della spesa.

La congruità dell'onere/spesa complessiva a carico dell'Ente per l'erogazione del servizio di gestione macerie verrà effettuata sulla base della seguente sommatoria:

- Costi di Gestione, determinato un sulla base dell'analisi budgetaria dei costi e oneri delle attività di servizio di gestione macerie (previste Budget / effettuate Rendiconto),
- Costo complessivo degli oneri relativi allo smaltimento definitivo e/o avvio a recupero dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento, applicando un Tariffario approvato degli **Oneri "a misura"**.
- Eventuali corrispettivi per prestazioni aggiuntive richieste, determinate e quantificate in base ai criteri di determinazione dei costi e oneri di spesa sopra indicati.

Sotto il profilo della determinazione del livello quali-quantitativo delle modalità gestionali-operative è necessario precisare che esso dipende dalle determinazioni del Piano Operativo

Regionale di Gestione delle macerie che prefigura una certa organizzazione nel suo complesso del suddetto servizio da erogare secondo quindi modalità più concrete definite dal presente Disciplinare Tecnico e che si andranno a definire, sulla base del Piano di Monitoraggio sopra riportato, agli standard qualitativi dipendenti da parametri generali relativi a:

- Dimensione e tipologia delle modalità di prelievo
- Flussi e quantità dei rifiuti prodotti
- Qualità dei rifiuti prodotti
- Tipologie di attività da prevedere in sede di prelievo
- Eventuali obiettivi definiti nelle attività di prelievo, selezione e cernita e di altre attività connesse e correlate.

Per la stima del fabbisogno necessario a garantire adeguati livelli qualitativi del servizio, e per la conseguente definizione degli standard operativi del servizio, può essere condotta una ricognizione e valutazione tecnica utilizzando indicatori specifici che si andranno a definire.

Sulla base dei suddetti criteri e delle conseguenti valutazioni viene pre-ordinato ed erogato il livello attuale del servizio, nonché attraverso i suddetti criteri e valutazioni può essere effettuata una analisi per individuare eventuali aspetti di miglioramento e di intervento al fine di sopperire alle carenze e alle criticità del servizio e/o a poter raggiungere gli obiettivi previsti. Sotto il profilo economico invece per addivenire all'elaborazione dell'analisi budgetaria del costo del servizio (singolo e complessivo) secondo parametri unici è necessario utilizzare la tecnica metodologica della determinazione (e quindi applicazione) dei "costi standards" *generali riferiti* specificatamente al servizio prestato.

L'analisi quindi budgetaria (o di consuntivazione) del costo del singolo servizio (corrispettivo) sarà elaborato secondo la seguente metodologia di uso comune:

+ Costo diretto del Servizio (costo industriale);
15 % Costi generali, amministrativi e altri costi indiretti;
= TOTALE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

I criteri per la determinazione delle suddette *macro-tipologie* di costo sono le seguenti.

Il Costo diretto del Servizio rappresenta il valore di tutte le risorse tecniche (personale, automezzi specifici, materiali, contenitori e servizi vari) direttamente impiegate per la regolare erogazione del servizio di cui trattasi, individuate in base agli standards qualitativi (modalità di esecuzione per tipologia di automezzi, di personale, di materiali, di servizi, di contenitori, ecc,) e quantitative (num./freq./orari/giorni, ecc.) concertati e concordati con l'Ente.

Il Costo diretto del Servizio è pertanto determinato come sommatoria delle voci di costo industriale, correlate alle risorse operative, tecniche impiegate:

+ A) Costo del personale direttamente impiegato;
+ B) Costo di gestione automezzi/mezzi d'opera/ attrezzature e impiantistica specifica impiegata;
+ C) Altri costi diretti del servizio.
= COSTO INDUSTRIALE DIRETTO DEL SERVIZIO

Per la definizione del Costo diretto del Servizio di ciascuna suddetta tipologia di costo (A, B, C) si sono utilizzati i **costi standard specifici**, risultanti da una analisi eseguita secondo la seguente metodologia e i seguenti criteri:

Costo del personale direttamente impiegato: tabelle ministeriale costi CCNL Igiene Ambientale FISEASSOAMBEINTE – FEDERAMBIENTE UTILITALIA.

Costo di gestione automezzi/mezzi d'opera/ attrezzature e impiantistica specifica impiegata: Si effettuerà una individuazione di un "parco di automezzi/mezzi d'opera/ attrezzature e impiantistica specifica standard" necessario per l'erogazione del servizio, attraverso una classificazione per tipologie omogenee di automezzi specifici standards.

Per ciascuna tipologia di automezzo/mezzi d'opera/ attrezzature e impiantistica specifica standard è stata quindi elaborata una "Scheda Analisi Oneri Automezzi Specifici" secondo la metodologia prevista dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 4/3/1966 n. 1767, attraverso la quale si è determinato il costo/onere standard, riferito al costo €/turno ovvero il costo €/ora, oppure prendendo con riferimento il costo Nolo a Freddo del Prezziario Regionale.

Si precisa che il costo/onere standard di gestione dell'automezzo specifico è omnicomprensivo delle spese di gestione dell'automezzo, ovvero ricomprende i seguenti oneri/costi relativi a:

- Ammortamento: calcolato sul valore medio di mercato. .
- Interesse sul capitale: l'onere finanziario sul capitale operativo.
- Consumo di carburante e lubrificanti. Le quantità di consumo di carburanti (lt) medie per turno / ora.
- Manutenzione e riparazioni ordinarie e straordinarie (intesa come fornitura di ricambi, prestazioni di manodopera), lubrificanti, consumo pneumatici, revisioni.
- Assicurazione RCA ove presente: Costo imputato in base al costo medio specifico per tipologia di automezzo considerato.
- Tassa di possesso ove presente: Costo imputato in base al costo medio specifico per tipologia di automezzo considerato.

Negli altri costi diretti del servizio sono determinati anch'essi dalla definizione degli standards quali - quantitativi eseguita di concerto L'ente e sono riconducibili alle seguenti tipologie di risorse/materiali impiegati e/o utilizzati: Containers, Contenitori e cassonetti, DPI, attrezzature, presidi ambientali, impiantistica, affitti, materiali di consumo e altri costi operativi vari comunque connessi e necessari secondo quanto previste dalle attività affidate e dai progetti dei SDT approvati,

Nel costo/onere standard è omnicomprensivo ovvero ricomprende i seguenti oneri/costi relativi a:

- Ammortamento: calcolato sul valore medio di mercato, con l'applicazione di un periodo medio di ammortamento da concordarsi con l'Ente .
- Interesse sul capitale: l'onere finanziario sul capitale operativo è stato determinato tenuto conto di un interesse medio (costo del capitale di prestito a medio termine) pari al 4,5%.
- Manutenzione e riparazioni ordinarie e straordinarie (intesa come fornitura di ricambi, prestazioni di manodopera), sostituzione per atti vandalici, ecc.:

Per ciascuna tipologia di contenitore, materiale vario di consumo, ecc. potrà essere elaborata una “Scheda Analisi Oneri” sempre seguendo la metodologia prevista dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 4/3/1966 n. 1767, con la quale si è determinato il costo/onere standard.

I Costi generali, amministrativi e altri costi indiretti sono relativi a tutte quelle voci di costo (non ricomprese espressamente nelle voci di costo diretto industriale) comunque necessari per il regolare svolgimento delle attività di gestione aziendali. A titolo esemplificativo si citano i costi generali e amministrativi riconducibili all’area funzionale tecnica e amministrativa, i costi per la disponibilità delle strutture e sedi aziendali, aziendali, i costi delle utilities, delle certificazioni, degli oneri finanziari e delle spese bancarie, delle assicurazioni RCT/RCO, delle fidejussioni, degli oneri, delle spese e tasse varie, delle spese di coordinamento e direzione, ecc, ivi compresi gli ammortamenti/fitti delle relative alle attrezzature, al mobilio e alle strutture correlate alle suddette attività.

Modalità di liquidazione

Fino a nuova rideterminazione verrà liquidato l’importo massimo di 50€ a tonnellata onnicomprensivo di tutte le attività connesse alla gestione delle macerie. La liquidazione delle spese sarà effettuata previa acquisizione, da parte del soggetto attuatore sisma 2016, delle fatture del gestore del servizio integrato dei rifiuti e dei dati quantitativi ad esse associati. La struttura provvederà alla liquidazione delle fatture, nel termine di 60 giorni, previa verifica della rispondenza delle quantità rimosse con quelle rendicontate.

IMPIANTO DI DEPOSITO E DESTINAZIONE DEL RIFIUTO			
PERIODO DI RIFERIMENTO			
dal		al	
FLUSSI IN INGRESSO			
Cantiere - Comune	n° provvedimento	CER	Quantitativo
FLUSSI IN USCITA			
Impianto	Recupero/Trattamento/Smaltimento	CER	Quantitativo
PERDITE PONDERALI PER TRATTAMENTI			
Tipologia di trattamento	CER	Quantitativo	
GIACENZA			
Indicazioni - note	CER	Quantitativo	

ATTIVITA' PRELIMINARE: dichiarazione presenza sostanze pericolose

Scheda per la comunicazione della presenza di amianto e/o altre sostanze pericolose

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Il _____ C.F. _____
residente a _____ in _____ n° _____
Telefono _____

In qualità di proprietario/possessore, anche parziale, dell'immobile sito in
Via _____ n. _____ nel Comune di _____

chiede

ai sensi e per gli effetti del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 e s.m.i. e dell'Ordinanza n. 394 del 19.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che venga eseguita la raccolta ed il trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale dell'edificio causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni successivi o da demolizione ordinata dalla pubblica autorità o generata da opere provvisoriale

A tal fine dichiara che le macerie in argomento includono manufatti contenenti amianto ed in particolare segnalo la presenza di:

Liste intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate alle macerie

Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalla macerie quali:

Cisterne per acqua n. _____

Canne fumarie n. _____

Tubazioni n. _____

Cumulo macerie frammiste ad amianto

Copertura danneggiata

Altre sostanze pericolose per la salute e l'ambiente (bombole di gas, rifiuti liquidi,.....)

Tutto ciò premesso, autorizzo la rimozione dei materiali sopra dichiarati senza oppormi e senza intraprendere azioni di rivalsa civile od economica contro l'Amministrazione Pubblica

Luogo e data

Il/La Dichiarante

Il soggetto affidatario

Il Soggetto Attuatore del Sisma 2016

Allegato 2: SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DI:

Rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero, smaltimento delle macerie e degli altri materiali e beni derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo – CIG n. 6973719EF5

L'anno 2017, il giorno _____, del mese di _____:

Il Dott. David Piccinini, nato a Ancona il 28/01/1967 domiciliato per la carica in Ancona, presso gli Uffici della Regione Marche, che interviene in nome e per conto della Regione Marche (C.F. 80008630420), quale Soggetto Attuatore per il sisma 24 agosto e seguenti anno 2016;

E

La società Picenambiente Spa (di seguito denominata “PICENAMBIENTE”), cod. fisc. 01540820444, in persona del suo Legale Rappresentante – Amministratore Delegato, dott. Leonardo Collina, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 31/05/1970 domiciliato per la carica presso la sede legale in San benedetto del Tronto, Contrada Monte Renzo, 25

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, avente per titolo “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016;

Vista in particolare che l'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e quelli derivanti dalle attività di demolizione ed abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni;

Atteso che il comma 1 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile dispone che in deroga all'art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 1523 sono individuati, dai soggetti pubblici, i siti per assicurare il deposito temporaneo delle macerie, all'interno dei quali possono essere installati impianti mobili per la selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento;

Rilevato che il comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce che il trasposto delle macerie ai centri di raccolta temporanei è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati;

Preso atto altresì che il comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile individua le regioni interessate dagli eventi sismici quali soggetti responsabili per l'attuazione delle misure relative alla raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, anche avvalendosi dei comuni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che all'articolo 11 impartisce disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale

contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici prevedendo supporto e la vigilanza della AUSL e dell'ARPA;

Visto l'articolo 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 che detta ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici a seguito degli eventi sismici;

Vista la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 con la quale sono state emesse specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 alla quale la regione si è attenuta nella predisposizione della proposta di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie;

Visto l'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 che impartisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;

Rilevato che il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 fa salve le "... disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni...";

Rilevato altresì che il comma 6 dell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che "...La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico...";

Considerato che

- "COSMARI s.r.l." è una società a totale partecipazione pubblica, costituita dai comuni, affidataria in house providing della gestione integrata dei rifiuti urbani per l'ATO n.3 corrispondente all'intero territorio della Provincia di Macerata;

Viste le vigenti disposizioni contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nell'articolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con

modificazione dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, che consentono l'affidamento diretto delle attività relative allo smaltimento delle macerie

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016, n° 25 del 23/01/2017 – Piano Operativo Regionale Gestione Macerie;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore Sisma 2016, n° del .../..2017 – Disciplinare Tecnico e schema di contratto

ART. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente contratto;
2. dalle disposizioni inserite nel Piano Operativo Regionale Gestione Macerie;
3. dalle disposizioni inserite nel Disciplinare tecnico;
4. dalle norme di contabilità della Regione Marche e le disposizioni speciali sisma in materia di contabilità e finanziamento delle attività emergenziali;
5. dalle OCDPC per il sisma 24 agosto 2016 e successive crisi sismiche;
6. dai Decreti Legge n. 189 e 205 del 2016, nonché L. 229/2016 di conversione e da ogni altra normativa speciale emanata per far fronte alla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;
7. dal “Protocollo di Intesa Monitoraggio e Vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” sottoscritto tra le Regioni e l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - il 26/10/2016;

ART. 2

Ambito soggettivo

Ai fini dell’esecuzione del presente atto, si intende per:

Soggetto Attuatore – la Regione Marche

Affidatario o gestore - la Società “COSMARI SRL”;

Art. 3

Contenuti del contratto

Oggetto del presente contratto è l’esecuzione da parte dell’affidatario, della **“Rimozione, trasporto, trattamento, e successivo avvio a recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, gestione aree di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”**, secondo le modalità descritte nel Piano Gestione Macerie.

Le attività si riferiscono alle zone colpite dalle scosse sismiche del 2016.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3, c.1 della OCDPC n. 391/16 “I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici

del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi". Tali materiali, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive" (...) "Non costituiscono in ogni caso rifiuto: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione".

Non rientrano nei casi di cui al comma 1 "Quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994" ed esplicitati all'articolo 11 del OCDPC n. 394/2016".

La gestione è da intendersi effettuata nei modi consentiti dalle disposizioni di legge nel tempo vigenti e dagli atti autorizzatori prescritti per la stessa, in relazione ai quali l'Affidatario garantisce la piena e scrupolosa osservanza.

Il gestore ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Di conseguenza le attività nelle quali si articola il servizio, nonché quelle connesse, collaterali od affini, previste dallo Statuto, potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, sub-affidamenti, accordi o forme di controllo e collaborazione in società o imprese, fatta salva la piena e solidale responsabilità di queste ultime e del gestore, per il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Art. 4 ***Esclusività del servizio***

Il servizio come sopra definito è affidato in esclusiva al COSMARI per tutta la durata del Contratto, salve le diverse disposizioni di legge in vigore o emanande, tali da incidere sulla prosecuzione del rapporto instaurato sulla base del presente contratto.

Art. 5 ***Importo del corrispettivo per l'esecuzione del servizio erogato***

Per l'esecuzione del servizio di gestione affidato il Soggetto Attuatore del Sisma 2016 corrisponderà al gestore un corrispettivo commisurato agli standards dei servizi qualitativi erogati determinati sulla base di una analisi budgetaria dei costi e degli oneri, eseguita secondo i criteri e la metodologia di cui al paragrafo 5.12 del Disciplinare Tecnico del contratto di servizio, il quale è parte integrante e sostanziale dello stesso contratto di servizio. I suddetti corrispettivi comprendono oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle

attrezzature e degli impianti dedicati esclusivamente alla gestione macerie con CER 200399, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse.

Si specifica che sono a carico del Soggetto Attuatore del Sisma 2016 le spese inerenti allo smaltimento/avvio a recupero definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento di cui al Tariffario degli Oneri "a misura". Tali oneri per lo smaltimento e/o trattamento e/o recupero definitivo sono soggetti a revisione ISTAT e possono subire variazioni (in più e/o in meno) anche in base ai prezzi applicati al gestore dalle discariche e/o impianti di recupero e/o di trattamento e/o di smaltimento.

Per quanto necessario in questa sede, il suddetto analitico e separato metodo di quantificazione del costo del personale direttamente impiegato, consente di poter agevolmente procedere ad effettuare la verifica di congruità del rispetto del costo minimo del lavoro, così come dal Codice degli Appalti.

Le parti pattuiscono che gli eventuali compensi riconosciuti dalla vendita dei materiali sono totalmente devoluti e quindi di spettanza del gestore, e vanno inputati in decurtazione (a favore del Soggetto Attuatore del Sisma 2016) dai corrispettivi dovuti al gestore.

Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza a quanto previsto e/o non al momento quantificato dovranno essere autorizzate con formale determinazione del Soggetto Attuatore del Sisma 2016 e/o degli Uffici tecnici Comunali competenti e quantificate in base ai criteri di determinazione dei costi e oneri di spesa sopra specificato, ove necessario.

Stante la urgente necessità di avviare le attività di rimozione e gestione delle macerie e la indeterminatazza dei flussi da trattare, le parti di comune accordo stabiliscono che in prima fase di attuazione, ovvero fino alla fase di messa a regime del sistema gestionale e impiantistico (con la realizzazione e la piena funzionalità degli stessi e delle procedure previste dal Piano regionale di gestione delle macerie e dal Disciplinare Tecnico del contratto di servizio), il corrispettivo omnicomprendente, per l'esecuzione servizio oggetto del presente contratto è pari al prezzo unitario **di 50 (cinquanta/00) €/tonnellata IVA esclusa**, per l'intera gestione delle macerie raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero e smaltimento e la gestione del sito di deposito temporaneo, il tutto come meglio dettagliato al paragrafo 5.12 del Disciplinare Tecnico del contratto di servizio.

Sono escluse le spese inerenti la gestione delle macerie contenenti amianto.

Rimangono a totale carico della Regione Marche in quanto Soggetto Attuatore, eventuali affitti dei siti ove realizzare i SDT o SDTI individuati, nonché le spese per la realizzazione degli stessi intesi come lavori e forniture, riguardanti progetti autorizzati dallo stesso Ente Soggetto Attuatore del Sisma 2016. Le liquidazioni avverranno entro 60 giorni dalla richiesta in concomitanza con l'emissione dei SAL e con il Conto Finale. In corrispondenza della liquidazione saranno trasmessi alla Regione copia degli atti di contabilità nelle modalità che verranno richieste.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi e corrispettivi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e dei documenti tecnici richiamati. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Il corrispettivo remunera tutte le attività, le forniture e i servizi previsti dal presente contratto e dai documenti tecnici richiamati, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi, e ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni disciplinate, così come ogni obbligo ed onere derivanti all'affidatario dall'esecuzione, dall'osservanza di leggi, regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Regione Marche.

Ogni eventuale maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora già contemplato e remunerato dal corrispettivo determinato dall'analisi budgettaria dei costi e degli oneri sopra indicata, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Ente affidante assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario manleva l'Ente affidante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Marche o da terzi autorizzati.

Art. 6

Durata dell'affidamento

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione **fino al 31/12/2018** salvo eventuali proroghe che si rendessero necessarie (anche in relazione ai quantitativi di macerie residui).

E' fatta salva la cessazione anticipata del rapporto nelle ipotesi di intervenuti mutamenti del vigente quadro normativo, tali da incidere sulla possibilità di mantenere in essere il presente affidamento, nonché la risoluzione anticipata del contratto nei casi ed alle condizioni di cui al successivo art. 15

3. Ove ricorrano le ipotesi di cui al precedente comma, ovvero qualora allo scadere del presente rapporto non si sia individuato il nuovo gestore del servizio, l'Affidatario dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante, alle condizioni ed alle modalità in essere e correnti.

4. Alla scadenza, il rapporto potrà essere prorogato o rinnovato in base alle disposizioni normative vigenti.

Art. 7

Obbligazioni dell'affidatario

L'affidatario ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni operative contenute nel Disciplinare Tecnico e nel Piano Operativo Regionale Gestione Macerie

In ogni caso:

- sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale;
- ha l'obbligo di tenere indenni la Regione Marche ed anche i Comuni da qualsiasi pretesa da parte di Terzi riconducibile al rapporto del Contratto in essere;
- si impegna ad osservare nei limiti di propria competenza tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia Autorità, vigenti o che entrassero in vigore durante la vita del Contratto e che abbiano comunque attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutte i necessari benestare, comunque denominati, del Comune, dalla Provincia, della Regione o altra Autorità o ente interessato, per l'esercizio del servizio di che trattasi;
- ha l'obbligo di mantenere e/o sostituire tutti gli impianti e le attrezzature affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento, nonché a disporre di idoneo personale;
- ha l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario di gestione;
- ha l'obbligo di assicurare le gestioni dei servizi mediante standard di qualità desunti da idonee certificazioni che lo stesso si impegna ad acquisire, che verranno altresì richiesti ad eventuali soggetti esterni di cui il consorzio potrà avvalersi;
- si impegna a trasmettere tutti i dati tecnici ed economici di sua competenza necessari per la definizione del costo del servizio e per l'assolvimento degli obblighi posti dalla legge e dal presente contratto e disciplinare tecnico;
- si impegna a formulare proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento delle matrici ambientali;
- è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti. Tale miglioramento deve tendere alla riduzione dei "costi operativi" considerati nella determinazione del corrispettivo;
- si impegna ad eseguire le prestazioni richieste dal presente contratto nel luogo individuato da planimetrie allegate e nel corso dell'esecuzione dovrà rispettare tutte le normative vigenti per una realizzazione a regola d'arte e conformarsi alla masSisma diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- rispettare ed ottemperare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro verso i propri dipendenti ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché il rispetto della disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- ciascuno dei siti di deposito temporaneo deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

- A sollevare la Regione Marche e i singoli Comuni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto;
- All'organizzazione ed alla gestione dei servizi tecnici ed amministrativi relativi ai servizi d'igiene urbana;
- A depositare le polizze assicurative stipulate con le modalità e per la copertura dei rischi indicati all'art. 17 del presente atto;
- Ad intrattenere con i titolari degli impianti di trattamento e/o smaltimento finale i necessari rapporti contrattuali prestando ove richiesto tutte le eventuali garanzie tecniche e finanziarie.

Non sono ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore.

L'iscrizione alla "white list", nei rapporti tra soggetti pubblici, si ritiene non essere dovuta, ai sensi del combinato di cui agli artt. 84 e c.1 art.83 del D.Lgs 159/11.

Art. 8

Modalità di controllo del corretto esercizio del servizio

Il Soggetto Attuatore ha il diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, in ordine a tutte le articolazioni dei servizi svolti, alla qualità degli stessi, alla manutenzione degli automezzi, delle attrezzature e degli impianti affidati.

A tal fine l'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario.

In particolare, Il Soggetto Attuatore, controlla i servizi con la finalità di:

- Verificare il rispetto dei termini contrattuali di servizio da parte dell'Affidatario;
- Evidenziare eventuali criticità del servizio, per individuare i miglioramenti da apportare;
- Verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali e dagli atti di indirizzo e di definizione degli obiettivi;
- Valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- Assicurare la corretta applicazione dell'importo tariffario.

Il controllo degli indicatori tecnici ed economici viene effettuato sulla base dei dati che l'Affidatario è tenuto a trasmettere al Soggetto Attuatore.

Il controllo sul servizio è volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza tra i parametri contenuti nel contratto di servizio e quelli effettivamente rilevati.

Restano fermi i controlli nei confronti dell'Affidatario da parte di Enti, Istituzioni pubbliche o private, volti a verificare il rispetto delle norme di settore.

Art. 9

Risoluzione del contratto e mancati adempimenti

Il rapporto contrattuale può essere risolto nel caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi e nell'esecuzione del presente contratto o delle norme di legge relative al servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità del Gestore e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione dei servizi ad essa affidati;

Resta ferma la risoluzione consensuale dovuta a sopraggiunte disposizioni normative in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto instaurato in base al presente contratto, nonché in caso di sopravvenuta impossibilità ad adempiere indipendente dalla volontà o responsabilità dei contraenti;

L'inadempimento totale o parziale dei servizi oggetto del presente contratto, ferma la risoluzione dello stesso nelle ipotesi di maggiore gravità, determina la corrispondente decurtazione del corrispettivo.

Art. 10

Riservatezza e Tutela della Privacy

In relazione agli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente affidamento, il soggetto affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03.

I dati personali conosciuti in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere trattati dal soggetto affidatario solo previa verifica della stretta necessità e pertinenza del trattamento. Il personale, eventuali collaboratori o associati del soggetto affidatario si impegnano a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo della quale venissero a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.

Art. 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario si assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, anche nei rapporti con i suoi eventuali subcontraenti, subappaltatori o cessionari.

Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario o postale comunque altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/20101 e ss. mm. ii.

Art.12

Modalità di liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto verrà effettuato come di seguito disciplinato: Operazioni di gestione macerie al raggiungimento delle **2000** tonnellate;

Il pagamento è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto affidatario della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Art. 13 Penali

Nel caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti nel presente contratto, o sulle scadenze esplicitamente fissate nell'organizzazione dei flussi di gestione delle macerie e/o nell'indicazione delle priorità di intervento, comportano per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo l'applicazione di una penale pari a € 100,00 € (euro cento/00).

La penale, nella stessa misura trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal R.U.P. e per il mancato rispetto del termine finale,
- nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.U.P.;

Art. 14 Risoluzione

La Regione si riserva la facoltà di indirizzo, controllo e vigilanza in riferimento ad ogni preciso adempimento delle clausole contenute nel contratto e negli allegati tecnici.

Qualora a seguito dei controlli risultasse che l'affidatario non si sia attenuto alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente contratto e in ogni altro atto, documento e disposizione ivi richiamato, o la qualità del servizio non fosse soddisfacente o il servizio non fosse reso la Regione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'applicazione della clausola risolutiva dovrà essere preceduta da formale contestazione (a mezzo posta elettronica certificata - PEC) dell'inadempimento e formale messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'adempimento e per la formulazione delle eventuali controdeduzioni (tramite PEC).

Decorsi tali termini qualora permanga l'inadempimento o le controdeduzioni non siano accettate la Regione Marche dichiara la risoluzione.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Regione Marche in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Regione Marche può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'affidatario in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della Ditta affidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La Regione, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto con ANAC il 26/10/2016, si avvale, altresì, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del presente

contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Resta ferma e si applica ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente contratto e documenti richiamati e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto determina l'esclusione della Ditta dalle gare per servizi analoghi che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 15

Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell'affidatario

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione Marche assumendosene ogni relativa alea.

Manlevare e tenere indenne la Regione Marche da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Marche o da terzi autorizzati.

L'affidatario si obbliga a consentire alla Regione Marche di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni

contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Marche di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'affidatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione Marche.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Marche, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 16

Obblighi assicurativi a carico dell'affidatario

Fa carico all'affidatario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da atti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Regione Marche e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione Marche da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Regione Marche a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni immobili o mobili, di impianti e opere, e altri beni anche preesistenti; tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 3.000.000,00 (tre milioni).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00 (tre milioni). Si richiede anche la polizza RC Inquinamento con specifico riferimento sia alla gestione delle fasi di raccolta e trasporto, che alla gestione dei due depositi temporanei individuati con il presente contratto.

Art. 17

Responsabilità dell'affidatario e obblighi in materia di sicurezza

L'affidatario è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla

protezione dai rischi sul lavoro. L'affidatario è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale e della disciplina dei propri dipendenti. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Soggetto Attuatore a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'affidatario, saranno addebitate allo stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'affidatario dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il R.U.P. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'affidatario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso del contratto.

L'affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dall'ASUR territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 18

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Soggetto Attuatore e la Ditta affidataria in ordine all'esecuzione del contratto verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della Regione Marche.

Art. 19

Norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali e di ogni altro atto ivi richiamato, così come delle disposizioni contenute negli allegati, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del deposito previsto dalla presente procedura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli della normativa vigente in materia e del codice civile. Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si fa rinvio alle OCDPC nn. 388 - 391 - 394/2016, alla legislazione vigente e, in modo particolare alla normativa di settore, nonché a tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di affidamento e di esecuzione di servizi, che l'affidatario, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 20

Iva e registrazione fiscale del contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario.

Le parti dichiarano espressamente che per il servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, ne richiedono l'applicazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne fa richiesta.

L'affidatario dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Art. 21

Adempimenti dell'appaltatore di cui al "PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE."

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti confermano la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sottoscritto contestualmente al presente contratto e parte integrante dello stesso, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

REGIONE MARCHE
Il Soggetto Attuatore
(Dott. David Piccinini)

L'AFFIDATARIO PICENAMBIENTE SPA
(Dott. Leonardo Collina)

Il Gestore dichiara di essere stato edotto che la Regione Marche ha chiesto all'ANAC con nota del 08/02/2017 l'attivazione della vigilanza collaborativa ai sensi del Protocollo siglato in data 26/10/2016 e che, nel caso di prescrizioni modificative di quanto sopra concordato, la Regione terrà comunque indenne il Gestore dalle spese effettuate per l'espletamento del Servizio.

REGIONE MARCHE
Il Soggetto Attuatore
(Dott. David Piccinini)

L'AFFIDATARIO PICENAMBIENTE SPA
(Dott. Leonardo Collina)

Allegato 3: Patto di integrità

SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI/ DEL SERVIZIO/ DELLA FORNITURA DI - CIG/ CUP

VISTI

- L'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*
- La delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.
- La delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto *“Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”*, dispone che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”*. il successivo punto 3.1.9 del PNA disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che *“Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*
 - *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che*

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

▪ *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente".*

DATO ATTO, infine, che il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" dispone che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto."*

VISTA la determinazione ANAC n. 12/2015 e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:

- previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
- sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
- rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
 - a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
 - b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016);
 - c) se professionisti, di essere iscritto all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici (art. 78, d.lgs. n. 50/2016);
 - d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 77, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016);

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;

- per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RUP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
- obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;
- individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione;
- pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara;
- formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

VISTA la delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 29 avente ad oggetto "Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018", con particolare riferimento al punto 5.4. "Patti d'integrità";

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale:

1. *Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e*

delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

VISTO l'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, ... qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.";

VISTO l'articolo 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale "... I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle";

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale " 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di

disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."

VISTA la delibera n. 15 in data 20 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha:

- incaricato il Direttore della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) a predisporre ed approvare gli schemi di atti di gara e la connessa modulistica di dettaglio integrativa concernente aspetti legati alla compilazione di domande e offerte, per tutte le tipologie di procedure di scelta del contraente e per tutte le tipologie di oggetto contrattuale normativamente previste;
- stabilito che il predetto incarico deve essere espletato limitatamente alle procedure gestite dalla SUAM e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale per la conclusione e l'esecuzione di contratti pubblici contenute negli schemi già approvati dalla Giunta regionale con successive deliberazioni 28/10/2013, n. 1468 e 9/12/2013, n. 1657;

VISTO il decreto n. 9 del 14 giugno 2016, con il quale la SUAM approva lo schema di "patto di integrità e le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" inerente le procedure gestite dalla SUAM;

CONSIDERATA la necessità di approvare lo schema di "patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" inerente le procedure di gara indette dalle strutture della Giunta regionale, nelle more del trasferimento alla SUAM della competenza a gestire tutte le procedure di gara di competenza delle strutture della Giunta regionale;

VISTA la proposta della DGR in corso di approvazione con la quale verrà approvato in forma di schema il presente documento

DATO ATTO CHE

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:

a) **Regione - Giunta regionale nella persona del Dirigente della struttura competente, di seguito così indicata "Regione";**

b) operatore economico:

.....
.....;

2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto.

4. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio.

LA REGIONE _____

IL SOGGETTO AFFIDATARIO _____